

STATUTO

**PROGETTO SOCIALE GURI I ZI
IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA SAN NICOLAO 10

Numero REA: MI - 1996523

Codice fiscale: 08001880965

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n.ro 47550/23557 di repertorio

Statuto della società

"Progetto Sociale Guri I Zi Impresa Sociale S.R.L."

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita la società a responsabilità limitata avente qualifica di impresa sociale, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, denominata:

"Progetto Sociale Guri I Zi Impresa Sociale società a responsabilità limitata" o, in forma abbreviata, **"Guri I Zi Impresa Sociale S.r.l."**.

Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza della Società.

Articolo 2 - Oggetto sociale

2.1 La Società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

2.2 La Società opera in via principale nel settore del commercio equo e solidale di cui all'art. 2, lettera o) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, svolgendo la compravendita sia al dettaglio che all'ingrosso, la produzione, la lavorazione, l'assemblaggio, l'adattamento, sia in proprio che per conto terzi, di tessuti, prodotti tessili, biancheria e accessori vari per la casa e la persona. Per attività principale deve intendersi l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

Il commercio equo e solidale oggetto della società è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni o di servizi di aree economicamente svantaggiate di paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva, con particolare riferimento ad alcune realtà cooperative e familiari della comunità di Guri I Zi situata nel nord dell'Albania, nonché in relazione a donne vulnerabili italiane, allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato.

Tale cooperazione economica prevede il pagamento di un prezzo equo per la merce acquistata dal produttore a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene e del progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione.

La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

2.3 Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la Società, nel rispetto della qualifica di impresa sociale:

- potrà realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e ciò anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso lo strumento del crowdfunding;
- potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, nei limiti consentiti

dalla legge, ritenute utili od opportune alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi;

- potrà assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

- potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del D. Lgs. 112/2017.

2.4 La Società, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell'art. 1 e seguenti del D. Lgs. 112/2017.

Articolo 3 - Modalità operative a favore dello sviluppo sociale

3.1 La Società adotterà modalità operative e di controllo utili al perseguimento di condizioni di lavoro e di vita più adeguate per i lavoratori che operano nell'ambito delle realtà produttrici della merce commercializzata dalla società in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa.

3.2 La Società perseguirà la trasparenza delle informazioni relative alla propria filiera di produzione e commercializzazione nei confronti di tutti i terzi ed in particolare dei produttori e degli acquirenti dei prodotti commercializzati.

3.3 La Società si ispira ai principi contenuti nella Carta dei Criteri del Commercio Equo e solidale nazionale di Equo Garantito e dagli standard ad oggi internazionalmente riconosciuti di World Fair Trade Organization (WFTO) o da altri futuri enti che si ispirino a principi analoghi.

Articolo 4 - Scopo non lucrativo

4.1 La Società quale impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società.

4.2 La Società, tuttavia, può destinare:

- (a) una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), D. Lgs. 112/2017;
- (b) una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci della presente impresa, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), D. Lgs. 112/2017;
- (c) una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte

eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, D. Lgs. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

4.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, D. Lgs. 112/2017. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale perseguite dalla società;
- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) dell'articolo 3 del D. Lgs. 112/2017;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la società o ne facciano parte, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dalla società;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 5 - Durata della Società

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere

prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6 – Sede sociale e domicilio

La Società ha sede in Milano.

TITOLO II – CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

Articolo 6 - Capitale sociale e suo aumento

6.1 Il capitale sociale è di euro 59.125 (cinquantanovemilacentoventicinque).

6.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti, codice civile. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

6.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

6.4 Inoltre, il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

Articolo 7 – Versamenti e finanziamenti dei soci alla società e titoli di debito

7.1 La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio e nei limiti previsti dal D. Lgs. 112/2017. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

7.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi; in ogni caso essi non potranno essere remunerati in misura superiore a quella stabilita dall'art. 3, comma 2, lett. f), d. lgs. 112/2017.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società – in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento – è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.

7.3 Con decisione dell'Assemblea adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 112/2017, la Società può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

Articolo 8 - Quote di partecipazione al capitale sociale

8.1 I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta. E' vietata qualunque forma di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 112/2017.

8.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

8.3 È consentita, nei limiti fissati dal d. lgs. 112/2017, l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società; salvo il disposto dell'articolo 2473, primo comma, codice civile, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

8.4 Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui all'articolo 8.2 comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione *mortis causa*, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono, ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della quota partecipazione già spettante al defunto.

8.5 Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della società, impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 9 - Trasferimento delle quote di partecipazione

9.1 Fermo quanto previsto all'art. 8.4 del presente statuto, il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è soggetto alla seguente disciplina.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni o di diritti di opzione. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

9.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio di

ciascuno di essi indicato nello stesso libro.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

9.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

9.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

9.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

9.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione. Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

9.7 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.

9.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro soci, non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

9.9 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla

partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 10 – Clausola di gradimento mero

10.1 Fermo quanto previsto all'art. 8.4 del presente statuto, il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 9 del presente statuto per atto tra vivi è subordinato al mero gradimento di ciascun socio della società.

10.2 Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado.

10.3 Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione a tutti gli altri soci, ai quali deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

10.4 Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, ciascun socio deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione, senza obbligo di motivazione. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

10.5 Il diritto di recesso previsto dall'articolo 2469 codice civile può essere esercitato solo decorsi 24 mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. La clausola di gradimento è subordinata al diritto di prelazione e non opera nel caso in cui detto diritto di prelazione sia esercitato da alcuno dei soci.

Articolo 11 - Morte del socio

La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 9. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni.

Articolo 12 - Libro Soci

12.1 La Società adotta il libro dei soci, nel quale dovranno essere annotati, a cura degli amministratori, il nome dei soci ed il loro domicilio, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, i titolari di diritti diversi sulle partecipazioni, nonché ogni altra informazione giudicata dagli amministratori idonea per l'esercizio dei diritti sociali.

12.2 L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta degli interessati, verso esibizione dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese del valido titolo di trasferimento.

12.3 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello annotato nel libro dei soci.

Articolo 13 – Recesso ed esclusione

13.1 Il recesso del socio è consentito nei soli casi previsti dalla legge. Il recesso, ove intervenuto, deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis codice civile. Il recesso deve essere esercitato per l'intera partecipazione posseduta dal socio.

13.2 L'esclusione dei soci può avvenire nei casi previsti dalla legge, nel rispetto del principio di non discriminazione. Il socio escluso può investire l'organo di amministrazione in relazione al provvedimento di esclusione. In ogni caso, in ultima istanza, la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, D. Lgs. 112/2017.

TITOLO III – DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14 -

14.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

14.2 Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017;
2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dell'Organo di Controllo nel caso si superino i limiti previsti dal D. Lgs. 112/2017;
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e al Revisore Legale dei conti ove nominato, nonché agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D. Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei Regolamenti;
6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società o della perdita volontaria della qualifica di impresa sociale;
9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, codice civile;
10. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 15 - Decisioni dei soci

15.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

15.2 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16 - Assemblea dei soci

16.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo

richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

16.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro dei soci ovvero comunicato alla società, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

16.3 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.

16.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 17 - Svolgimento dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. La partecipazione all'assemblea può avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

17.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società.

17.3 Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

17.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 18 - Quorum

18.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fatta eccezione per le delibere di seguito elencate, per l'assunzione delle quali occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dell'80% del capitale sociale:

- a) delibere di modifica del regime di circolazione delle partecipazioni;
- b) delibere di modifica delle disposizioni del presente Statuto relative all'Organo Amministrativo;
- c) delibere di modifica dell'oggetto sociale.

18.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile è necessario il consenso di tutti i soci. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

18.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche

maggioranze.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

Articolo 19 – Amministratori

19.1 La Società può essere alternativamente amministrata:

- (a) da un amministratore unico;
- (b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di **3** membri e da un massimo di **9** membri.

19.2 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 codice civile.

19.3 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. In ogni caso, è riservata ai soci la nomina della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione.

19.4 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'art. 2387 codice civile.

All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli amministratori dovranno presentare:

- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale, e in particolare l'esperienza maturata nell'ambito del Terzo Settore e/o in favore di organizzazioni non profit;
- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale.

Qualora un amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D. Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti della Società;

- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;
- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

19.5 In ogni caso, non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

Articolo 20 - Durata della carica, revoca, cessazione e compenso degli amministratori

20.1 Gli amministratori restano in carica 3 esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, salvo revoca o dimissioni. Gli amministratori sono rieleggibili. L'amministratore unico può essere nominato a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia.

20.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla assemblea successiva.

20.3 Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Organo Amministrativo; gli altri amministratori devono, entro 10 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo. In mancanza tale decisione potrà essere sottoposta ai soci anche da uno o più degli

amministratori dimissionari che resteranno in carica sino alla nomina dei nuovi amministratori.

20.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni, oltre al compenso eventualmente determinato dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017. Spetta all'Organo Amministrativo, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017 e sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi del presente Statuto.

Articolo 21 – Consiglio di Amministrazione

21.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, D. Lgs. 112/2017. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

21.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

21.4 Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 22 - Adunanze del consiglio di amministrazione

22.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritiene necessario od opportuno, o quando ne faccia richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo, se nominato, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

22.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

22.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

22.4 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 23 - Poteri dell'Organo Amministrativo - Delegati

23.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri del consiglio di amministrazione.

23.2 Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, inerenti solo agli atti di ordinaria amministrazione che il consiglio di amministrazione indicherà analiticamente all'atto della nomina, ad uno o più dei suoi componenti. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 codice civile.

23.3 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, codice civile. La carica di presidente non è cumulabile con quella di amministratore delegato.

23.4 L'Organo Amministrativo o l'amministratore a ciò delegato può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

23.5 Sono attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo le delibere di cui agli artt. 2505 e 2505-bis (come richiamato anche dell'art. 2506-ter) codice civile. Tale attribuzione non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

23.6 È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio della Società.

Articolo 24 - Rappresentanza

24.1 La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico, ovvero al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, D. Lgs. 112/2017. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, D. Lgs. 112/2017.

24.2 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed eventualmente agli altri liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina ovvero in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 112/2017.

Articolo 25 – Organo di controllo interno

25.1 La nomina dell'organo di controllo interno, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 112/2017.

25.2 I sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

25.3 I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere rinominati. In caso di nomina di un organo di controllo in forma

collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 comma 2 del medesimo D. Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Articolo 26 – Revisione legale

26.1 Fatte salve le previsioni di legge che dispongono misure più restrittive, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

26.2 Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

TITOLO V – ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 27 – Bilancio e destinazione a riserva di tutti gli utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 L'Organo Amministrativo provvede a redigere il bilancio di esercizio e presentarlo ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 codice civile. La Società, quale impresa sociale, deve altresì tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile.

27.3 Gli amministratori redigono inoltre il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D. Lgs. 112/2017, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - tenuto altresì conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte - e lo sottopongono all'approvazione dell'assemblea dei soci, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio.

27.4 Sia il bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono essere depositati presso il registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione. Il bilancio sociale deve essere inoltre pubblicato sul sito internet della Società e, a tal fine, la stessa dovrà dotarsi di un sito internet.

TITOLO VI – ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 28 – Volontariato

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. La Società provvederà ad

assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 29 - Politiche di remunerazione delle risorse umane

Fermo quanto previsto dal precedente articolo, il rapporto tra la remunerazione più bassa e quella più alta percepita dai dipendenti della Società non può essere maggiore di 1:5, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda. L'importo di eventuali bonus, indennità, etc., non può superare il 30% della remunerazione percepita.

Non è in ogni caso consentita la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi a essi applicabili. Di tale circostanza ne viene dato atto nel bilancio sociale.

Articolo 30 - Coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati

30.1 La Società sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività. Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

30.2 Le modalità di coinvolgimento individuate dalla Società terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

30.3 Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

- a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;
- b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 31 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'impresa sociale. In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VII – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

32.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

32.2 In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3 comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

32.3 In caso di insolvenza della Società, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 112/2017

Articolo 33 – Trasformazione, fusione e scissione

25.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda – da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere – l'Organo Amministrativo notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50 e s.m.i., ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa una volta decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Articolo 34 - Foro Competente

Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 35 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, incluse successive modifiche e integrazioni, dal codice civile e, ove compatibili, le norme del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

f.to Elena Galateri di Genola e Suniglia

f.to Ubaldo La Porta notaio

17 di 17